

I. 53/1994 - Art. 4. notifica diretta all'avvocato procuratore domiciliatario

I. 53/1994 - Art. 4. notifica diretta nel domicilio del destinatario

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. mod. Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati

Art. 4.consegna atto nel domicilio del destinatario

1. L'avvocato [o il procuratore legale], munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, puo' eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, ... mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualita' di domiciliatario di una parte.

2. La notifica puo' essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."

Documenti collegati:

[Notificazione eseguita dall'avvocato - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10272 del 20/05/2015](#)

Art. 4 della legge n. 53 del 1994 - Identificazione del notificante - Modalità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10272 del 20/05/2015 In tema di notificazione ex art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, qualora nella relata manchino le generalità e la sottoscrizione dell'avvocato

[Notificazione eseguita da avvocato munito di procura ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Corte](#)

I. 53/1994 - Art. 4. notifica diretta all'avvocato procuratore domiciliatario

[di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4986 del 04/04/2001](#)

Consegna diretta di copia dell'atto - Requisiti e modalità prescritti - Autorizzazione del consiglio dell'ordine - Previa vidimazione dell'originale e della copia dell'atto da parte dello stesso - Istituzione ed impiego del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia -

[Notificazione eseguita dall'avvocato ex legge 53/94 in mancanza dei prescritti requisiti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8592 del 22/06/2001](#)

Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Sanatoria - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8592 del 22/06/2001 L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge 53/94, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa va considerata nulla e non

[procedimento civile - notificazione - nullità - sanatoria - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1242 del 01/12/2000](#)

Notificazione eseguita dall'avvocato "ex" legge n. 53 del 1994 in mancanza dei prescritti requisiti - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Sanatoria - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1242 del 01/12/2000 L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della

[Notificazione eseguita dall'avvocato "ex" legge n. 53 del 1994 in mancanza dei prescritti requisiti - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1242 del 01/12/2000](#)

Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Sanatoria - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1242 del 01/12/2000 L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella

fine